

## **INDIRIZZI PER LE NOMINE, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FOGGIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANISMI VARI.**

### **ART.1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 50 comma 8 del D.lgs. n.267/2000, nonché dell'art. 9 e 23 dello Statuto del Comune di Foggia, il presente documento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per le nomine, le designazioni e le revoche, da parte del Sindaco, di rappresentanti del Comune di Foggia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi vari in applicazione di Leggi, Regolamenti, Statuti e Convenzioni, nonché da parte del Consiglio Comunale. Ciò al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti e ai criteri di scelta, compreso il rispetto della parità di genere, in conformità ai criteri di pubblicità e trasparenza, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati.

La scelta dei candidati ha carattere fiduciario, intuitu personae, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità nel rappresentare, da parte del prescelto, l'indirizzo politico-gestionale del Socio.

La scelta in genere avviene previa valutazione del curriculum vitae dei candidati, acquisiti tramite avviso pubblico, fatti salvi i casi di necessità o urgenza, ovvero attraverso l'individuazione di dipendenti della società controllante nelle società a partecipazione indiretta.

### **ART.2**

#### **Termini**

1. Le nomine e le designazioni la cui scadenza sia contestuale a quella del Consiglio Comunale devono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Qualora non ricorrano i presupposti del comma 1, le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico.

### **ART.3**

#### **Procedimento per la formazione di elenchi per le nomine e le designazioni**

1. La competenza del procedimento per la formazione degli elenchi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Foggia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi vari è del Ufficio Controllo delle Società Partecipate.
2. Il procedimento prende avvio con la trasmissione al Sindaco, dell'elenco con le relative schede informative delle nomine e designazioni da effettuarsi.
3. Tale elenco dovrà indicare:
  - a) la denominazione dell'ente o dell'organo presso cui occorre procedere alla nomina o designazione;
  - b) il numero di persone da nominare o designare;
  - c) le norme di legge, regolamento, statuto o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;
  - d) i requisiti e le condizioni richiesti per ricoprire l'incarico;
  - e) i compensi o indennità a qualsiasi titolo previsti per il singolo incarico;
  - f) la scadenza entro cui deve essere effettuata la nomina o la designazione, nonché la decorrenza dell'incarico;
  - g) il termine per la presentazione delle singole candidature per la nomina o designazione.
4. Il procedimento prosegue con la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul sito istituzionale, finalizzato all'acquisizione delle candidature nonché alla predisposizione e/o aggiornamento dell'elenco delle candidature pervenute e idonee.
5. L' Ufficio Controllo delle Società Partecipate predispone apposita modulistica per la presentazione delle candidature.
6. Il procedimento si conclude con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Elenco unigenerale dei candidati per le nomine e le designazioni.
7. L'Elenco unigenerale ha validità fino al successivo rinnovo del Consiglio comunale.
8. L'Elenco viene aggiornato almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, ed altresì in caso di formale richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

#### ART.4

##### **Pubblicità e presentazione delle candidature**

1. L'avviso pubblico contenente le modalità per la presentazione delle candidature ed i requisiti richiesti è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni dovranno essere presentate da singoli candidati unicamente attraverso il modulo predisposto dall'Ufficio Controllo delle Società Partecipate e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Foggia.
3. Il termine fissato per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio indicato non deve essere inferiore a 10 gg., né superiore a 30 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
4. La proposta di candidatura va indirizzata al Sindaco unitamente a tutta la documentazione richiesta.
5. Non saranno ammesse le proposte di candidatura presentate oltre il termine indicato nell'avviso pubblico. L'ufficio preposto potrà richiedere l'integrazione della documentazione trasmessa.

#### ART.5

##### **Requisiti generali**

1. I rappresentanti del Comune negli enti, aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all'attività svolta dall'ente, azienda, ancorché consortile, nelle istituzioni e nelle società partecipate, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
3. I componenti dei Collegi sindacali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
4. I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende comunali o a partecipazione comunale e/o gli Amministratori unici devono possedere diploma di laurea valido in Italia.
5. I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende comunali o a partecipazione comunale e/o gli Amministratori unici devono altresì possedere documentata esperienza in attività di direzione, gestione, amministrazione o controllo in enti ed organismi pubblici o privati, o essere iscritti in albi professionali da almeno 5 anni.

#### ART.6

##### **Requisiti soggettivi**

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalle leggi vigenti si applicano anche alle nomine ed alle designazioni di cui al presente Regolamento.
2. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni:
  - a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di incandidabilità previste per le cariche elettive negli enti locali, così come precisate nell'art.10 del D.lgs. 235/2012 e nell'art.1 comma 81 della Legge 190/2012, e dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del Testo Unico degli enti locali;
  - b) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 60 del Testo Unico degli enti locali;
  - c) coloro per i quali ricorrono le condizioni di incompatibilità richiamate dall'art. 63 del Testo Unico degli enti locali, così come integrate dalle cause di inconfiribilità ed incompatibilità relative agli incarichi presso enti in controllo pubblico di cui agli artt. 3-7 comma2, 12 comma 4, 13 comma 2 del D.Lgs.39/2013;
  - d) coloro che versino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del cod.civ.
3. Ferme le cause di impedimento alla nomina o designazione previste dalle norme sopra citate non possono essere nominati o designati quali rappresentanti esterni del Comune di Foggia presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:
  - a) siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;

- b) si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;
  - c) siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;
  - d) si trovino in stato di fallimento e siano amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo;
  - e) i consiglieri comunali e i componenti di giunta comunali, i consiglieri provinciali e/o metropolitani e i componenti di giunte provinciali e/o metropolitane, i consiglieri regionali e i componenti di giunte regionali, i parlamentari e i membri del governo, nonché i componenti del parlamento europeo;
4. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione della normativa di cui all'art 53 D.lgs. 165/2001 in ordine alla preventiva autorizzazione necessaria per lo svolgimento di incarichi di cui al presente Regolamento da parte di dipendenti pubblici.
5. Il Sindaco, nella scelta dei rappresentanti, dovrà garantire la partecipazione dei due sessi, secondo quanto regolamentato dagli artt.2 e 3 del Dpr 251/2012.
6. Il soggetto nominato, prima di entrare nella pienezza dei suoi poteri, è tenuto alla presentazione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità; in seguito annualmente, nel corso dell'incarico, è tenuto a presentare la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
8. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro 10 gg. dalla nomina a pena di revoca.
9. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 175/2016, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
10. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

## ART.7

### **Requisiti specifici**

1. Negli organi amministrativi delle Aziende o delle Società che gestiscono servizi di rilevante interesse per il Comune, i rappresentanti del Comune devono possedere competenza specifica nella materia oggetto dell'attività dell'azienda; in relazioni sindacali ed industriali; in materie economiche finanziarie.

## ART.8

### **Valutazione dei candidati**

1. La valutazione delle candidature ammesse, da concludersi entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi di valutazione, in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce:

- a) titolo di studio;
- b) documentata attività di direzione, gestione, amministrazione o controllo in enti od organismi pubblici o privati con riferimento a strutture complesse;
- c) documentata attività di ricerca o insegnamento;
- d) documentata attività professionale;
- e) iscrizione ad albi professionali.

## ART.9

### **Nomina e designazioni di competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco nomina o designa, intuitu personae, i rappresentanti esterni del Comune, secondo i criteri di onestà, di prestigio, di competenza e di esperienza giuridico-amministrativa e/o gestionale, scegliendoli tra i candidati ritenuti idonei a seguito della valutazione di cui al precedente articolo, salvo casi particolari o necessità o urgenza in cui il Sindaco procede alla nomina o designazione comunque nel rispetto degli artt. 5, 6 e 7.
2. Il Sindaco può altresì designare per esigenze di contenimento della spesa dipendenti della società controllante per le società a partecipazione indiretta.
3. Il Sindaco, nell'effettuare le nomine, dovrà tener conto delle disposizioni statutarie in materia di pari opportunità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5/2010 e del Dpr 251/2012, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo comunale il Sindaco deve altresì assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs. 175/2016.
5. I nominativi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.
6. Gli Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi cui si riferisce l'avvenuta nomina o designazione verificano la sussistenza dei requisiti di onorabilità autocertificati da parte dei nominati o designati.

#### ART. 10

##### **Doveri e obblighi dei nominati**

1. I rappresentanti del Comune hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni. Coloro che sono nominati o designati a far parte di organi degli enti, aziende, istituzioni o società assumono formale impegno al rispetto e all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive istituzionali dell'Ente, anche se formulati successivamente alla loro nomina.
2. I rappresentanti del Comune, nominati o designati a far parte di Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi, assicurano un adeguato flusso informativo verso le Ripartizioni competenti per la specifica attività svolta dai predetti Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi.

#### ART. 11

##### **Compensi**

1. I compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a controllo comunale sono determinati secondo quanto disposto dalle direttive dell'Amministrazione Comunale e, comunque, nei limiti imposti dalle norme vigenti in materia.
  2. I compensi dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo comunale sono determinati secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (Riquadro 11 tabella C [Art. 29]), con l'applicazione delle tariffe minime, nonché in base alla dimensione aziendale in termini di fatturato e al patrimonio netto. Tali compensi sono comunque determinati in misura inferiore ai compensi stabiliti per l'organo di controllo dell'Ente, e devono intendersi fissi ed onnicomprensivi di tutte le attività svolte dall'organo di controllo anche quelle previste dai regolamenti e direttive dell'Amministrazione comunale in materia di controllo sulle società e/o Enti partecipati dal Comune di Foggia.
- Qualora siano dipendenti della società controllante si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. 175/2016.

## ART.12

### **Revoca e Decadenza**

1. Il Sindaco dispone la revoca di tutti o di singoli rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi con provvedimento motivato, con cui contestualmente nomina i nuovi componenti.
2. Si può procedere alla revoca della rappresentanza globale del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi qualora l'attività degli stessi debba rivelarsi in contrasto con indirizzi programmatori del Consiglio Comunale nella materia o settore in cui l'ente opera.
3. Si può revocare un singolo rappresentante presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale e Organismi qualora risultino motivi di incoerenza con la carica ricoperta o di contrasto con gli indirizzi programmatori del Consiglio Comunale.
4. Il reiterato inadempimento da parte del rappresentante all'obbligo di assicurare un adeguato flusso informativo ai sensi dell'art. 10, comma 4, laddove determini inefficienze e/o ritardi nell'espletamento delle funzioni dell'Ente, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
5. In caso di incompatibilità, anche sopravvenuta a seguito dell'approvazione del presente regolamento, il Sindaco invita l'interessato ad esercitare l'opzione entro 10 gg. e, trascorsi gli stessi infruttuosamente, provvede alla revoca dell'incarico ed alla nomina del sostituto, attingendo, tra gli idonei, dall'Elenco unico generale.
6. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa di ineleggibilità/inconferibilità comporta la revoca della relativa nomina. Il Sindaco provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica d'interesse.